



COMUNE DI ZAGAROLO

Citta' Metropolitana di Roma Capitale

Ordinanza N. 34 del 29-04-2024

OGGETTO: CHIUSURA DEL CENTRO STORICO PERIODO ESTIVO
INTERDIZIONE DELLA CIRCOLAZIONE SU VIA FABRINI E ISTITUZIONE DEL
DIVIETO DI FERMATA SU VIA CALANDRELLI, PIAZZA MARCONI DAL GIORNO 3
MAGGIO 2024 AL 6 OTTOBRE 2024 NELLE ORE POMERIDIANE/SERALI.

IL RESPONSABILE

PREMESSO che è intenzione di questa Amministrazione Comunale ripetere quanto già sperimentato negli anni precedenti, circa la chiusura del centro storico nelle ore pomeridiane/serali dei weekend estivi, al fine di consentire ai pedoni di vivere il centro in assenza di pericoli determinati dalla libera circolazione dei veicoli;

Preso atto della delibera di Giunta di indirizzo n 49 del 16 Aprile 2024

CONSIDERATO

- che il libero transito dei veicoli su via Fabrini, ove sono concentrate molteplici attività commerciali e di somministrazione, che in virtù di quanto stabilito con D.G.C. n. 65 del 20/4/2017 occupano stabilmente una porzione di suolo pubblico, porterebbe ad una commistione tra le varie categorie di utenti della strada (veicoli, biciclette e pedoni) compromettendo per ognuno la fruibilità degli spazi;
- che via Fabrini si connota per essere sito culturale, oltreché commerciale, di straordinaria rilevanza essendo la principale via di comunicazione con lo storico Palazzo Rospigliosi;

DATO ATTO che la citata sperimentazione ha avuto un notevole riscontro positivo;

RITENUTO di dover pertanto adottare provvedimenti a carattere temporaneo, riguardanti la circolazione dei veicoli su via Calandrelli, piazza G. Marconi e via Fabrini;

RITENUTO di dover disporre la deroga al divieto di transito e di sosta esclusivamente per le seguenti categorie di veicoli:

- veicoli di soccorso;
- veicoli delle forze dell'ordine in servizio attivo;
- veicoli al servizio delle persone invalide;

RITENUTO altresì di dover disporre la medesima deroga, solo per via Calandrelli e piazza G. Marconi, per i veicoli diretti presso la farmacia sita in piazza G. Marconi la quale, essendo l'unica in un vasto raggio a svolgere servizio h24, è divenuta un punto di riferimento per la popolazione (anche dei comuni limitrofi) stabilendo al contempo che tale deroga sia limitata al tempo strettamente necessario all'acquisto dei medicinali;

DATO ATTO che dall'istruttoria del procedimento amministrativo non sono emersi elementi ostativi e che pertanto si ritiene di dover concludere il procedimento amministrativo *de quo* con l'adozione del presente provvedimento;

VISTO l'articolo 8, 3° della legge 7.8.1990, n. 241 e ss.mm.ii. contenente *nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*;

CONSIDERATO che la pubblicazione del presente atto sostituisce la comunicazione di avvio del procedimento agli interessati in quanto lo stesso è rivolto alla generalità delle persone;

VISTI l'art. 5, 3°, l'art. 6, 4° lett. b), l'art. 7, 3°, l'art. 37, 3° e l'art. 159 del Nuovo Codice della Strada approvato con D.Lgs. 30/04/1992, n. 285;

VISTO l'articolo 74 del regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada approvato con D.P.R. 16/12/1992, n. 495;

ATTESA la propria competenza all'adozione del presente atto in base a quanto contenuto nel T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

ORDINA

1. Di istituire, a partire dal 03 Maggio 2024 e fino al 6 OTTOBRE 2024 la seguente limitazione della circolazione:
 - Il divieto di sosta con rimozione (*Fig. II 75 Art. 120*) su via Calandrelli;
 - Il divieto di sosta con rimozione h 24 (*Fig. II 74 Art. 120*) su piazza Guglielmo Marconi lato Chiesa e lato Palazzo Comunale in modo da consentire una rotatoria dei veicoli sulla medesima Piazza Marconi e il deflusso in doppio senso di marcia su Via Calandrelli;
 - Il divieto di transito (*Fig. II 46 Art. 116*) su via Fabrini e la creazione di fatto della rotatoria su Piazza Marconi e il doppio senso di marcia su Via Calandrelli, la quale fungerà da strada in uscita con obbligo di svolta a destra su Piazza M. D'Azeglio e direzione per tutti i veicoli su Vicolo Lungo, Via Guido Reni, Via del Caravaggio ;Tali limitazioni della circolazione saranno in vigore esclusivamente nei seguenti giorni ed orari:
 - venerdì e sabato dalle ore 20,00 alle ore 24,00;
 - domenica e festivi dalle ore 17,00 alle ore 24,00 (per i mesi di Maggio ,Giugno e Settembre ,Ottobre 2024)
 - domenica e festivi dalle ore 18 alle ore 24,00 (per i mesi di Luglio e Agosto 2024)
2. I divieti di fermata (*Fig. II 75 Art. 120*) su Via Calandrelli e divieto di sosta con rimozione h 24 (*Fig. II 74 Art. 120*) su Piazza Marconi lato chiesa San Lorenzo, di cui alla presente ordinanza saranno in vigore nei seguenti giorni:
 - venerdì e sabato dalle ore 19:30 alle ore 24:00;
 - domenica e festivi dalle ore 16:30 alle ore 24:00 per i mesi di Maggio ,Giugno e Settembre,Ottobre 2024
 - e dalle ore 17,30 alle ore 24,00 per i mesi Luglio e Agosto 2024 e verranno resi noti mediante l'apposizione della prescritta segnaletica stradale secondo quanto disposto dal Titolo II del D.P.R. 16.12.1992 n. 495;
3. A tutti gli organi di polizia stradale competenti per territorio e richiamati nell'art. 12 del D.Lgs. 30/04/1992 n. 285, cui la presente è notificata via PEC, di vigilare in ordine alla corretta esecuzione del presente provvedimento;
4. La pubblicazione della presente ordinanza mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale da effettuarsi a carico dell'Ufficio Messi cui il provvedimento è trasmesso;

A V V E R T E

5. Che i contravventori alla presente ordinanza saranno puniti a norma di legge;
6. Che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo ai sensi dell'art. 37, 3° comma, del D. Lgs. 285/92 e ss. mm. (nuovo Codice della Strada) al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, che decide in merito, entro 60 (sessanta) giorni e con le formalità stabilite nell'art. 74 del D.P.R. 495/92 (regolamento di attuazione del nuovo Codice della Strada);
7. Che ai sensi dell'art. 3, 4° comma della Legge 7 agosto 1990, n. 241 contenente "nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il TAR del Lazio entro il termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla notifica o pubblicazione del presente atto ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine;
8. Che copia dell'assunto atto, ai sensi della Legge 241/90, resterà a disposizione di chiunque presenti richiesta di visione o acquisizione in copia;
9. E' da considerarsi abolita ogni altra disposizione dettante comportamenti contrari alla presente Ordinanza come parimenti sono da considerarsi ancora in vigore direttive con essa compatibili.

SI NOTIFICHI A:

- Stazione dei Carabinieri di Zagarolo (via PEC all'indirizzo trm24355@pec.carabinieri.it);
- Stazione dei Comando Compagnia Carabinieri di Palestrina (via PEC all'indirizzo trm21497@pec.carabinieri.it);
- Nucleo Operativo Radiomobile Palestrina (via PEC all'indirizzo trm31212@pec.carabinieri.it);
- Al Commissariato di P.S. di Frascati (via PEC all'indirizzo comm.frascati.rm@pecps.poliziadistato.it);
- Comando Provinciale Vigili del Fuoco Roma (via PEC all'indirizzo com.roma@cert.vigilifuoco.it);
- Ares 118 Roma (via PEC all'indirizzo roma@pec.ares118.it);
- Alla ditta Cilia Italia srl che gestisce il servizio di trasporto pubblico urbano (via Mail all'indirizzo operativo@cilia-italia.com);

Ai sensi dell'art. 8, comma 2 della Legge 241/90 si comunica che l'Amministrazione competente è il Comune di Zagarolo e l'ufficio e la persona responsabili del presente procedimento sono il Corpo della Polizia Locale

Zagarolo,29-04-2024

IL RESPONSABILE
FABIO MAISTI

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005